

N. 1021/08 R.G. P.M.

N. 7963/14 R.G. GIP



TRIBUNALE DI BARI

Sezione GIP

1801
ALLERARIC
22 MAR 2016
NON. SPESE ANTICIPATE
Trasferte forfar
Spese Post

Il Giudice Dr. Sergio Di Paola,

letti gli atti del proc. N. 1021/08 R.G. P.M. nei confronti di persone da individuare, indagate per il delitto di cui all'art. 595 c.p.

Vista la richiesta di archiviazione del P.m. e l'opposizione depositata dalla querelante TINELLI Lorita;

rilevato che la Tinelli ha sporto una serie di atti di denuncia e querela, lamentando ripetuti episodi di diffamazione realizzati attraverso comunicazioni effettuate sulla rete Internet, episodi avvenuti nel tempo dall'anno 2007 sino all'anno 2010, querele che davano luogo all'apertura di procedimenti penali nei confronti di persone da individuare, progressivamente riuniti al presente procedimento (n. 18185/08; 4129/10; 13108/10; 16774/10; 18018/10); che a sostegno delle proprie denunce la Tinelli allegava documenti estratti da siti e blog apparsi sulla rete Internet, in cui erano riportati commenti, interventi in forum di discussione, articoli, in gran parte non attribuibili a soggetti individuati, che riguardavano le attività dell'associazione Cesap di cui la Tinelli era stata Presidente e la stessa figura professionale della Tinelli, psicologa che aveva collaborato con l'autorità giudiziaria ad accertare fatti di reato posti in essere da soggetti, poi rinviati a giudizio, che facevano parte di un gruppo, denominato Arkeon, ritenuti responsabili di delitti di truffa aggravata, esercizio abusivo della professione, violenze sessuali, violenza privata e calunnia;

lamentava la Tinelli che i contenuti degli interventi e delle comunicazioni effettuate erano offensivi in quanto mettevano in dubbio le capacità professionali della querelante screditandola ripetutamente;

l'Ufficio del P.m. ha formulato richiesta di archiviazione, evidenziando che gli argomenti di discussione e le manifestazioni di pensiero censurate dalla Tinelli in realtà esprimevano unicamente critiche, attraverso interpretazioni soggettive dei fatti e delle persone, senza però trascendere in attacchi personali diretti a colpire la sfera morale della querelante;

1

inoltre, osservava come le modalità di comunicazione delle manifestazioni di pensiero poneva seri ostacoli sia all'individuazione della struttura fisica (computer o altro dispositivo) con cui era stato inserito sulla rete il contenuto oggetto della lamentata diffamazione, sia la possibilità di risalire esattamente all'identità del soggetto che aveva redatto il testo e lo aveva poi inserito nella rete Internet attraverso quel dispositivo;

ha proposto opposizione la persona offesa, censurando la motivazione della richiesta di archiviazione del P.m., per non aver ricercato in alcun modo di identificare i soggetti responsabili dei fatti denunciati (come invece era accaduto in altri uffici giudiziari che avevano proceduto per analoghe condotte diffamatorie);

l'opposizione è infondata, in quanto:

per tutti i fatti denunciati, commessi sino al 12 settembre 2008, va rilevata l'intervenuta prescrizione (poiché il primo interruttivo del corso della prescrizione è rappresentato dall'ordinanza con cui è stata fissata l'udienza in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di archiviazione); si tratta dei fatti oggetto della denuncia del 18.12.2007 e della denuncia del 14.10.2008 (per quest'ultima limitatamente alla comunicazione inviata il 9.6.2008);

per quanto attiene la comunicazione di tale RADOANI Silvan, del 13.10.2008, si rileva che non vi è nel testo inviato alcun contenuto diffamatorio che attinga la querelante, trattandosi esclusivamente di una richiesta di conoscere se la condotta della Tinelli (che aveva, a dire della Radoani, denunciato e diffamato la stessa Radoani) fosse conforme ai principi di un'associazione - FECRIS - di cui avrebbe fatto parte il Cesap;

analogamente, per i fatti denunciati il 13.11.2008, va osservato che il tenore della lettera inviata il 3.11.2008 dalla RADOANI non contiene alcun riferimento offensivo alla persona della querelante, esponendo solo il disagio e l'intollerabilità della situazione in cui si era venuta a trovare la Radoani, per aver avuto "la sfortuna di incrociare" la Tinelli; anche i documenti allegati a quella lettera non erano che la cronistoria delle vicende che avevano riguardato l'iniziale collaborazione tra la Radoani e la Tinelli e le successive diatribe insorte tra l'associazione diretta dalla Tinelli e la Radoani, di cui si dava conto senza alcun intento diffamatorio ma solo esponendo una serie di eventi storici, relativi a procedimenti civili e penali istaurati evidenziando i loro esiti;

per ciò che riguarda i fatti oggetto della denuncia presentata il 17.7.2009, le indicazioni fornite dalla querelante sulle comunicazioni effettuate da soggetti da individuare sulla rete Internet, sono del tutto generiche e, pur analizzando i documenti allegati alla querela, non si apprezzano interventi sui forum di discussione o altre comunicazioni che, superando il consueto contenuto di discussione, con toni critici diretti verso i metodi e non la singola persona, rivolgano commenti diffamatori nei confronti della querelante; il fatto che tale Di Marzio abbia indicato in una relazione diffusa in una



sede internazionale l'indirizzo internet relativo al suo blog, non è in sé condotta penalmente rilevante, nella convinzione che su quel blog siano presenti contenuti diffamatori (di cui però non si dà conto e indicazione); anche i contenuti del blog riferibile a tale Cosimo Campidoglio, si limitano a ricostruire storicamente fatti avvenuti in precedenza e, quando fanno riferimento alla Tinelli non contengono espressioni diffamatorie di alcun genere;

allo stesso modo, il contenuto del sito "caso Lorella Tinelli" che è stato allegato alla denuncia del 15.2.2010, contiene esclusivamente l'elencazione dei titoli che compongono il curriculum professionale della querelante, che vengono commentati quanto alla loro valenza scientifica descrittiva delle capacità professionali, a volte con toni umoristici o sarcastici, ma che non giungono mai ad attaccare gratuitamente la querelante; i riferimenti contenuti nella stessa denuncia a nuovi blog, in realtà fanno riferimento a contenuti e comunicati già esistenti e ripresi nelle discussioni, sempre su temi del contrasto tra le valutazioni sui metodi e sulle caratteristiche dell'attività svolta dal Cesap, ma non aggiungono nuovi elementi da valutare quanto all'ipotizzata diffamazione;

anche i fatti denunciati con l'atto del 30.7.2010, riguardano unicamente l'indicazione, in un blog operante su Internet, del rinvio a pagine di altri siti ove erano raccolte informazioni sul Cesap, condotta in sé penalmente irrilevante, non contenendo apprezzamenti offensivi di alcun genere; con la denuncia del 1° 8.10.2010, si lamenta l'indicazione in un sito Internet del rinvio a precedenti commenti, risalenti nel tempo e per i quali si è già rilevata l'intervenuta prescrizione del relativo reato, senza alcun contenuto direttamente diffamatorio;

infine, quanto ai fatti lamentati da Bono Pietro, in danno della Tinelli e di altre persone da identificare, gli stessi sono pacificamente prescritti;

sussiste, dunque, per tutte le manifestazioni di pensiero oggetto di denuncia (ove è stato possibile individuare compiutamente lo scritto o la comunicazione) la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, che rende evidentemente superfluo l'esercizio dell'azione penale; né i temi di indagine sollecitati dall'opponente appaiono in grado di determinare una diversa valutazione dei fatti come sopra considerati;

P.Q.M.

applicato l'art. 410 c.p.p. rigetta l'opposizione proposta e

DISPONE

l'archiviazione del procedimento.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e la restituzione degli atti al P.M.

Bari, 4 marzo 2016

Tribunale di Bari
Sezione G.I.P.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
4-3-2016

Il Giudice

IL GIUDICE

Dott. Sergio DI PAOLA